



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

16/2015
Febbraio/3/2015 (*)
Napoli 5 Febbraio 2015

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015) ha previsto, tra le misure volte a ridurre l'incidenza del costo del lavoro, che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni tutt'ora vigenti.

L'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**legge di stabilità 2015**), ha introdotto il **comma 4-octies dell'art. 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446**, con il quale **si riconosce**, con effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, **la deduzione dalla base imponibile Irap della differenza tra il costo complessivo per il personale con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti.**

Per effetto della legge di stabilità 2015, quindi, a decorrere **dall'anno di imposta 2015, saranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP i costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato.**

Per i produttori agricoli di cui all'art. 3, comma. 1, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997, e per le società agricole contemplate dall'art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, **la nuova deduzione è ammessa anche per ogni lavoratore**

dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia una durata almeno triennale.

Tale ultima disposizione, relativa agli imprenditori agricoli sarà applicabile **previa autorizzazione della Commissione europea**, richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che **le deduzioni spettanti** (*id*: cuneo fiscale, Inail, altre deduzioni e bonus occupazione) **per l'anno 2014 restano le seguenti**:

- deduzione dei **contributi INAIL** ;
- deduzione base di euro **7.500 annui** per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel corso del periodo d'imposta, **elevata ad euro 13.500** nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni;
- deduzione **maggiorata di euro 15.000** per ogni dipendente a tempo indeterminato utilizzato nel corso del periodo d'imposta in regioni del **centro-sud** (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), **aumentata ad euro 21.000** nell'ipotesi di lavoratori di sesso femminile oppure giovani di età inferiore ai 35 anni;
- deduzione dei **contributi previdenziali e assistenziali**;
- deduzione delle spese per **apprendisti/CFL, disabili e addetti alla R&S**
- deduzione di €. 1.850 per ciascun dipendente (max 5 dipendenti);
- deduzione per **incremento della base occupazionale** (applicabile dal 2014), in misura non superiore ad euro 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B) 9 e B) 14 del conto economico civilistico;
- indennità di trasferta autotrasportatori.

La deducibilità integrale dal 2015, ai fini Irap, del costo del lavoro a tempo indeterminato, prevista dal nuovo comma 4-octies dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, **opera secondo un meccanismo residuale** e, pertanto, si dovranno dapprima **calcolare le deduzioni vigenti** secondo quanto sopra descritto e successivamente, dopo aver **verificato se le deduzioni complessive sono minori del costo dei dipendenti a tempo**

indeterminato, si potrà **usufruire dell'ulteriore eccedenza** fino a concorrenza del costo totale sopportato per i dipendenti a tempo indeterminato.

Ulteriori novità, in tema di Irap, introdotte dalla Legge di stabilità riguardano:

- l'introduzione di un **credito d'imposta per i soggetti passivi del tributo che non si avvalgono di dipendenti**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari al **10% dell'Irap lorda**;
- l'**abrogazione** dei co. 1 e 4 dell'art. 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che aveva disposto la **riduzione del 10% circa delle aliquote** Irap per l'anno 2013.

Pertanto, **le aliquote IRAP per il periodo 2014** rimangono confermate nelle misure previgenti:

- **3,9%** (in luogo del 3,5%) per la generalità dei contribuenti;
- **1,9%** per le imprese agricole.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN